

Sentenza N. 132/2021/2021

Reg. gen. Sez. Lav. N. 4177/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

La Corte, composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini Presidente

Dott. Poscia Giorgio Consigliere

Dott. Carlo Chiriaco Consigliere

ha pronunciato, all'udienza del 15/1/2021, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 4177 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

GUERRERA ALDO, elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Medaglie d'Oro 86/88, rappresentato e difeso dall' Avv.to Anna Fiorina Fiorentino come da procura in atti

E

ONDULIT ITALIANA SPA, in persona del legale rap.te,
rap.ta e difesa dall'avv.to Fabio Tonelli
el.te dom.ta in Roma Via G. G. Belli 27

E

INAIL



OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 12.4.2016 n. 644/2016

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1) Con ricorso depositato l'8.7.2011, Guerrera Aldo, operaio con qualifica manutentore impianti industriali, dipendente della Ondulit Italiana spa, conveniva in giudizio l'Inail chiedendo al Tribunale adito : 1)l'accertamento della malattia professionale (sindrome ansiosa depressiva) da mobbing, con condanna dell'Inail a corrispondere la rendita ex artt. 68 e 74 DPR 1124/65, a decorrere dalla domanda del 9.11.2007, sulla quale, all'atto della proposizione del ricorso, l'Istituto non aveva ancora provveduto; 2) la condanna dell'Inail al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa dell'illegittimo protrarsi del procedimento amministrativo.

2) Si costituiva in giudizio l'Inail eccependo l'improcedibilità della domanda anche per mancata presentazione della domanda amministrativa, la prescrizione e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro.

3) Il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Ondulit Italiana Spa, la quale costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda, inammissibile, prescritta, carente di prova ed in particolare, la società rilevava l'intervenuta cosa giudicata su tutte le domande proposte dal Guerrera e la totale infondatezza delle stesse sia per difetto di *causa petendi* e di *petitum*, sia per genericità ed indeterminatezza dalla stessa.

4) Il Tribunale ammetteva la prova testimoniale. Dopo svariati rinvii, con la sentenza in oggetto, *preso atto, atteso che la quantità di documentazione allegata*



indubbiamente esorbitante, non consente a questo giudice di esaminare e valutare in maniera idonea le istanze istruttorie dedotte da parte ricorrente e parti resistenti, revocata l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, dichiarava la nullità del ricorso autorizzando, pertanto, la riproposizione eventuale di altro giudizio allegando solo gli elementi documentali di prova rilevante ai fini di causa, compensando tra le parti le spese del giudizio.

5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Guerrera denunciando la violazione di legge per aver il Tribunale emesso un provvedimento abnorme e con motivazione giuridicamente inesistente, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice, ovvero, previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.

6. Si è costituita in giudizio la società così concludendo:

a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile il gravame proposto da GUERRERA ALDO per violazione degli artt. 342-434 e segg. c.p.c. – difetto assoluto di motivi specifici e assenza di proposta di sentenza e, per l'effetto, respingere integralmente il gravame proposto dal medesimo GUERRERA;

b) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da GUERRERA ALDO, soggetto mai evocato in giudizio;

c) ancora in via preliminare e pregiudiziale, rigettare tutte le domande formulate da GUERRERA ALDO in quanto tutte coperte e travolte



dall'intervenuto giudicato e, quindi, non più passibili di esame e, per l'effetto, respingere integralmente il gravame proposto dal medesimo GUERRERA;

d) sempre in via preliminare e pregiudiziale, rigettare tutte le domande formulate da GUERRERA ALDO per difetto di *causa petendi* e di *petitum* e, per l'effetto, respingere integralmente il gravame proposto dal medesimo GUERRERA;

e) ancora in via preliminare e pregiudiziale e in accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione, dichiarare prescritte ai sensi dell'art.2947 c.c., tutte le domande formulate da GUERRERA ALDO, sia di natura contrattuale, sia di natura extracontrattuale e, per l'effetto, respingere integralmente il gravame proposto dal medesimo GUERRERA;

f) nel merito, respingere tutte le domande proposte da GUERRERA ALDO in quanto inammissibili, indeterminate, generiche ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere integralmente il gravame proposto dal medesimo GUERRERA;

g) condannare GUERRERA ALDO al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa".

7.L'Inail non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'appello. (anzi solo all'atto della stesura della presente sentenza risulta inviata telematicamente in data 13 dicembre 2020, oltre il termine prescritto nell'ordinanza che disponeva la trattazione cartolare, una memoria dell'Istituto nella quale il difensore, rappresentando generici problemi concernenti la procedura telematica, resisteva al gravame per improcedibilità, inammissibilità nullità ed infondatezza dell'appello).



8. Dopo svariati rinvii, la causa è stata assegnata alla V Sezione il 24 settembre 2020; indi, in applicazione delle misure urgenti emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni in luogo dello svolgimento dell'udienza fissata per la discussione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia da ultimo contenute nell'art. 83 co. 7, lett. h), del D.L. 18/2020, con modificazioni nella legge n. 27 2020, cui ha fatto seguito, a termine di legge, l'adozione della presente sentenza.

9. La sentenza di primo grado è nulla.

Il Collegio rileva, infatti, che la Suprema Corte, al riguardo, ha più volte affermato che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il *petitum* sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. n. 6610 del 2017 da ultimo; *ex plurimis*: Cass. n. 4296 del 1998; Cass. n. 14134 del 1999; Cass. n. 820 del 2007; Cass. n. 3126 del 2011).

Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. n. 3269 del 1995; n. 817 del 1999; Cass. n. 10154 del 2001; Cass. n. 12059 del 2003; Cass. n. 18930 del 2004).



Ciò posto, si rileva nel presente giudizio che nella domanda attorea, (nella quale il ricorrente, disordinatamente e confusionariamente, ha prospettato, ultronee allegazioni, concernenti l'esposizione ad amianto, del tutto non correlate alle conclusioni rassegnate esclusivamente nei confronti dell'Inail ai fini della costituzione della rendita per malattia professionale), non era omesso o del tutto incerto il *petitum* sotto il profilo sostanziale e processuale, in relazione agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto che lo supportavano.

Neppure è certo idonea ad invalidare la domanda in modo così radicale da determinarne la nullità meritevole di una preclusione in rito senza esaminare il merito l'esorbitanza della documentazione prodotta, come argomentato dal Tribunale; una tale circostanza, non era certo in grado di compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo eventualmente incidere sulla fondatezza di merito della pretesa (cfr. Cass. n. 1629 del 2009) ma non era certo idonea a pregiudicare l'altrui diritto di difesa e la comprensione del *thema decidendum*.

Occorre anche aggiungere che laddove il primo - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, c.p.c. - ben avrebbe potuto fissare alla parte un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda.

Sotto altro profilo, va rilevato che nel rito del lavoro, l'indicazione specifica, nel ricorso introduttivo, di mezzi di prova (di cui il ricorrente intende avvalersi), prescritta dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., costituisce un requisito



che non attiene all'individuazione della pretesa, essendo stabilito ai fini della concentrazione dell'istruttoria nel rispetto del contraddittorio; pertanto, la sua mancanza non determina nullità dell'atto, ma comporta solo la decadenza dell'attore dalla facoltà di articolare i mezzi di prova non indicati in ricorso, con l'ulteriore conseguenza del rigetto della domanda nel merito, ove questa non riceva supporto probatorio dalle ammissioni del convenuto o da mezzi istruttori disposti d'ufficio.

In definitiva, quindi, sussiste, nella fattispecie in esame il vizio denunciato di assenza della motivazione, atteso che nella sentenza gravata, il Tribunale, dopo aver ammesso la prova testimoniale, senza alcuna motivazione logica, ha revocato l'ordinanza ammissiva, sul presupposto, di una esorbitante produzione documentale, presupposto che, tuttavia, rende, comunque, incomprensibili le ragioni poste a base della decisione con cui è stata dichiarata la nullità del ricorso.

10. Non ricorre nella fattispecie una delle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 cpc da parte del giudice di appello, che sono tassative, presupponendo tali casi la mancanza dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, nella fattispecie rituale e del tutto regolare (Cass. 27516/16).

11. Nel merito la domanda proposta dal Guerrera è infondata.

Il ricorrente chiede l'accertamento della malattia professionale da mobbing.

Al riguardo ha allegato in primo grado, a fondamento del suo buon diritto che, il P.M. di Latina, a seguito di denuncia querela in data 14.11.2006 del Guerrera per comportamento vessatorio e mobbizzante del datore di lavoro,



con atto del 9.5.2009, aveva disposto la richiesta del rinvio a giudizio e formulato il capo di imputazione del delitto di cui agli artt. 110,572 cpv e 583 comma 2 n.1 cp a carico del Direttore Responsabile dello stabilimento di Cisterna della Ondulit fino al 1990, del Direttore responsabile dal 1990 e nei confronti del datore di lavoro della stessa Ondulit per aver maltrattato il lavoratore- sindacalista ed, in tale qualità autore di numerose contestazioni nonché denunce alla Asl – dapprima negandogli abiti nuovi ed idonei per il lavoro in officina, quindi trasferendolo dalla stessa officina ed adibendolo a mansioni dequalificanti, infine ponendolo in cassa integrazione senza rotazione, così cagionando al medesimo una malattia certamente insanabile consistente in un indebolimento permanente del sistema nervoso centrale, con gravissimo stato ansioso depressivo, astenia intensa, idee di rovina e spunti autolesionistici; allegava, altresì, che nel corso del procedimento il P.M. aveva disposto CTU dalla quale risultava la malattia professionale costituita dalla sindrome ansioso depressiva reattiva a stress occupazionale, manifestata in data 1 marzo 2006, inquadrabile in una sindrome da Mobbing, il cui danno prodotto era valutabile nella misura del 30% (doc.to 6 di parte ricorrente).

Ha, altresì, allegato prova testimoniale, su capitoli del tutto inammissibili, perché generiche le circostanze di fatto articolate senza l'indicazione di riferimento di tempo e luogo.

12.Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che il *mobbing* - ovvero, "quel complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da



parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o del suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo" è senz'altro riconducibile alla nozione di malattia professionale non tabellata accolta dall'ordinamento. La tecnopatia costituisce, peraltro, la conseguenza patologica, l'effetto morbigeno del *mobbing*, riconducibile all'ambiente di lavoro eziologicamente rilevante ai fini del testo unico.

Nel sistema, pertanto, la conseguenza patologica indennizzabile anzitutto come lesione (permanente) dell'integrità psicofisica della persona - va ascritta allo spazio aperto delle tecnopatie non tabellate. In tali casi, è, quindi, il lavoratore che si assume leso, perciò, che - nel giudizio nei confronti dell'Istituto assicuratore - deve fornire la prova dell'eziologia professionale della malattia correlata alla coattività dell'ambiente di lavoro, non operando la presunzione valevole per le tecnopatie ricomprese nelle tabelle.

12. Nella specie, dalla documentazione in atti è emerso che il procedimento penale di cui il ricorrente ha menzionato la sola richiesta di rinvio a giudizio, si è concluso con sentenza n.1277/2011 RG 9126/2011, R.G. GIP 2539/2009, divenuta irrevocabile, con la quale il GUP del Tribunale di Latina ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto, ex art. 425 cpp perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, atteso che *la documentazione allegata agli atti non appare sufficiente per il dibattimento, mancando la prova del nesso di causalità tra le patologie denunciate e la condotta ascritta agli imputati. Per tale delitto deve dunque dichiararsi non luogo a procedere per insufficienza di elementi idonei a*



ritenere sussistente il fatto ipotizzato e per la conseguente inidoneità degli stessi a sostenere l'accusa in dibattimento.

Peraltro, quanto genericamente dedotto nel ricorso introduttivo dal Guerrera è stato già dedotto nel ricorso ex art. 28 Statuto Lavoratori, ex art 669 bis e segg cpc e ex art. 700 cpc promosso dall'odierno appellante avanti al Tribunale di Latina all'esito del quale il Tribunale ha rigettato sia la domanda ex art. 28 S.L che quella proposta ex art. 700 cpc. .

Ed ancora, con sentenza n. 181/2019, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal Guerrera avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1585/2014 del 18.11.2014, resa tra il Guerrera e Ondulit Italiana spa, in particolare rigettando il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante si lamentava dell'operato del primo giudice che, nonostante la sussistenza di ben due perizie disposte dalla Procura della Repubblica di Latina, a seguito della denuncia del lavoratore del marzo 2006, avevano dato positivo riscontro alla denuncia, il giudice di primo grado aveva erroneamente omesso la doverosa effettuazione di una CTU per confermare le risultanze emergenti dalle indagini preliminari..

Al riguardo, La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché non si confrontava con la chiara motivazione della sentenza impugnata che aveva rilevato che il ricorrente, avendo allegato genericamente l'esistenza di una serie di comportamenti persecutori, reiterati, irragionevoli ed ingiustificati posti in essere dal datore di lavoro, aveva, tuttavia, omesso di specificare, - come del resto nella fattispecie in esame- quali fossero stati in concreto detti comportamenti nei suoi confronti.



Inoltre, la sentenza di primo grado, ben aveva evidenziato che gli unici elementi emersi nella fase istruttoria erano solo alcune frasi rivolte al Guerrera dal direttore dinnanzi ad altri dipendenti, nemmeno allegate nel ricorso introduttivo, comunque non integranti atti persecutori; ha evidenziato ancora il Giudice di appello che nella sentenza del Tribunale si era affermato che gli stessi testimoni di parte ricorrente avevano confermato che al Guerrera non fu mai impedito di svolgere la propria attività sindacale, avendo egli continuato a partecipare alle riunioni come RSU ed essendo sempre stato ricevuto dalla direzione.

Infine, la Corte, ha ritenuto che gli elementi istruttori, acquisiti nel corso del giudizio e puntualmente riportati in decisione, non erano stati oggetto di alcuna critica specifica da parte dell'appellante che si era limitato a richiamare, - come del resto nella fattispecie in esame- gli atti di un procedimento penale che si è concluso con la sentenza n. 1277/2011 di assoluzione degli indagati da parte del G.U.P. di Latina, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (circostanza che la difesa del Guerrera omette di riferire nell'atto di appello nonostante la sentenza sia stata depositata agli atti del giudizio di primo grado dal difensore di Ondulit).

Ed, allora, tutto quanto premesso, ritiene la Corte che, ferma l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dal ricorrente nel giudizio di primo grado, per quanto premesso, e tenuto conto, quale fonte del proprio convincimento, delle prove raccolte nei giudizi civili esauriti con sentenze passate in giudicato, nonché delle risultanze del processo penale, che il ricorso di primo grado non è meritevole di accoglimento per non aver l'attore provato il nesso



di causalità tra la malattia professionale denunciata e la condotta mobbizzante del datore di lavoro.

Quanto al danno da ritardo, nei confronti dell'Inail, nulla ha dedotto il ricorrente, in tema di danni non patrimoniali subiti a causa del ritardo dell'Istituto, onde assorbito ogni altro motivo, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, la domanda di primo grado va rigettata e, conseguentemente rigettato l'appello.

Nulla quanto alle spese nei confronti dell'Inail.

Spese compensate tra le parti costituite, in considerazione della particolarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Nulla, per le spese, nei confronti dell'Inail.

Compensa tra le altre parti le spese di lite del presente grado.

Dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge di "stabilità" n. 228 del 2012).

Così deciso in Roma, il 15/1/2021

Il Presidente

Anna Maria Franchini